

Documento di Ricerca n. 245

PROCEDURE RICHIESTE DALLA SOCIETÀ SULLA COMUNICAZIONE DI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO (“FINANCIAL COVENANTS”)

Obiettivo del presente documento è quello di definire linee guida utili allo svolgimento, da parte della società di revisione, delle procedure richieste per la verifica di specifici argomenti disciplinati dai contratti di finanziamento in accordo con il principio ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures”, emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”) nell’Aprile 2020.

Il presente Documento di Ricerca aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 203 - (ottobre 2016) per tenere conto dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2022, dello Standard ISRS 4400 (Revised).

Aprile 2022

PROCEDURE RICHIESTE DALLA SOCIETÀ SULLA COMUNICAZIONE DI SPECIFICI OBBLIGHI PREVISTI NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO (“FINANCIAL COVENANTS”)

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è quello di definire linee guida utili allo svolgimento, da parte della società di revisione, delle procedure richieste per la verifica di specifici argomenti disciplinati dai contratti di finanziamento in accordo con il principio ISRS 4400 (Revised) “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures”, emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”) nell’Aprile 2020 (di seguito anche “ISRS 4400 (Revised)” o lo “Standard”).

Gli accordi di finanziamento, al fine di verificarne la conformità con le analoghe misure stabilite nei contratti, possono in taluni casi (i) stabilire specifici adempimenti in capo al mutuatario (ad esempio: un limite al valore delle acquisizioni e/o delle cessioni di attività fisse e/o partecipazioni, il divieto all’assunzione di nuovi finanziamenti e/o alla stipula di contratti di *leasing*), oppure (ii) prevedere la periodica rilevazione di determinati parametri ed indicatori di *performance* aziendale (ad esempio: posizione finanziaria netta, rapporto indebitamento/patrimonio netto, rapporto Ebitda/indebitamento) desumibili dal bilancio d’esercizio e/o consolidato. Per le finalità del presente documento, i suddetti obblighi contrattuali sono genericamente definiti come “*financial covenants*”.

I contratti di finanziamento richiedono, per prassi comune, che il revisore contabile del soggetto mutuatario e, in taluni casi, anche dell’eventuale soggetto garante svolga la verifica del calcolo dei “*financial covenants*”. Nella prassi prevalente, per lo svolgimento di procedure sul calcolo dei “*financial covenants*” si fa riferimento all’ISRS 4400 (Revised). In queste circostanze, il revisore non fornisce *assurance* sul calcolo dei “*financial covenants*” bensì, in conformità alle regole previste in detto principio, comunica i risultati emersi dallo svolgimento delle procedure richieste dal committente come dettagliate nella proposta di servizi professionali.

Per ogni ulteriore aspetto non trattato nel presente Documento di Ricerca, si rinvia al Documento di Ricerca Assirevi n. 179R “Procedure richieste dalla società (incarichi di *agreed-upon procedures*)”.

Il presente Documento di Ricerca aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 203 (ottobre 2016) per tenere conto dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2022, dello Standard ISRS 4400 (Revised).

2. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AI “FINANCIAL COVENANTS”

La comunicazione periodica dei dati relativi ai parametri ed altri indicatori desumibili dal bilancio d’esercizio e/o consolidato è finalizzata al riscontro da parte del soggetto mutuatario degli impegni da lui assunti stabiliti nei contratti di finanziamento. E’ opportuno rammentare la rilevanza dei suddetti indicatori: i) essi possono determinare effetti sul bilancio in caso di inadempimento (ad esempio: decadenza del beneficio del termine nei contratti di finanziamento, e conseguente riclassificazione dei debiti nell’ambito delle passività a breve, utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio), ii) essi rappresentano la necessaria informativa per gli utilizzatori del bilancio fornendo un quadro segnaletico della situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa e dei vincoli gestionali imposti dai contratti di finanziamento. Pertanto, i suddetti dati potrebbero essere oggetto di informativa al pubblico tramite la divulgazione della rendicontazione periodica (e quindi in tal caso sono parte dell’informativa inclusa nelle note esplicative al bilancio) oppure essere contenuti in un documento separato predisposto per finalità informative del soggetto finanziatore.

In linea generale, si osserva che i dati rilevanti ai fini della comunicazione dei *financial covenants* ed oggetto delle procedure di verifica svolte dal revisore contabile potranno essere solo quelli desumibili dal bilancio d’esercizio e/o consolidato annuale o intermedio, ossia quelli riconducibili ai dati contabili utilizzati ai fini della predisposizione del bilancio. Ne consegue che la verifica sul calcolo dei *financial covenants* può essere svolta unicamente con riferimento alla data di chiusura di bilancio, anche intermedio, e non all’intero esercizio chiuso a tale data.

In ogni caso, i criteri utilizzati per la formulazione dei *financial covenants* dovranno essere adeguatamente illustrati in apposite note esplicative.

Nel caso in cui la definizione dei *financial covenants* contenuta nel contratto di finanziamento non sia sufficiente ai fini della corretta formulazione dei parametri di riferimento¹, i destinatari della relazione della società di revisione dovranno preliminarmente risolvere i dubbi interpretativi e concordare per iscritto le regole contrattuali di riferimento.

3. SVOLGIMENTO DI PROCEDURE RICHIESTE DAL COMMITTENTE (AGREED-UPON PROCEDURES) SUL CALCOLO DEI FINANCIAL COVENANTS

Lo svolgimento di procedure richieste dal committente (entità finanziata) presuppone che il revisore ottenga specifica lettera d’incarico², ovvero formale accettazione di una proposta, dagli amministratori della stessa entità (e del suo eventuale garante) che identifichi l’oggetto dell’incarico e le regole contrattuali di riferimento ai fini della comunicazione all’entità finanziatrice dei parametri e degli altri indicatori previsti dal

¹ Come, ad esempio, nel caso in cui i *financial covenants* siano impostati con riferimento a indicatori alternativi di performance (“APMs”) oppure a “non-GAAP measures” (ad esempio, Ebit/Ebitda/Posizione finanziaria netta, componenti specifiche della posizione finanziaria netta, etc.) senza che siano fornite indicazioni sul criterio di costruzione degli stessi.

² Si veda l’Allegato B al Documento di Ricerca 179R che fornisce alcuni esempi di paragrafi che possono essere inseriti nella lettera di incarico.

contratto di finanziamento, nonché il dettaglio delle procedure di verifica richieste dal committente.

In considerazione della specificità dell'incarico è necessario che l'entità finanziatrice (o l'eventuale differente utilizzatore della relazione del revisore quale, ad esempio, un *trustee*) esprima formalmente il suo assenso in merito alla sufficienza delle procedure. Tale assenso, di norma da ottenere in anticipo rispetto all'emissione della relazione finale, si concretizza con la sottoscrizione da parte dell'entità finanziatrice, o dell'eventuale differente utilizzatore, di una specifica lettera di *acknowledgment* dei termini e delle limitazioni inseriti nella lettera di incarico tra il revisore e il committente³. La suddetta lettera di incarico conterrà tutti i richiami alla responsabilità degli amministratori ed ai limiti insiti nei dati utilizzati nella formulazione dei *financial covenants*.

Sia la lettera di incarico che la lettera di *acknowledgment* potranno fare riferimento alla data di chiusura del singolo periodo/esercizio oggetto delle procedure richieste o a più esercizi/periodi.

Conseguentemente, sulla base dei presupposti di cui sopra, il revisore nell'accettare l'incarico e nel formulare la propria relazione, dovrà fare riferimento al principio ISRS 4400R, che tratta delle verifiche richieste dal committente (*agreed-upon procedures*).

A puro titolo esemplificativo, senza pretesa di completezza, si riporta nel seguito la descrizione di alcune procedure che potrebbero essere richieste dal committente per la verifica dei *financial covenants*:

- Verifica della corrispondenza dei dati utilizzati nel Foglio di calcolo dei *Financial Covenants* [consolidati] indicati all'Art. XX del contratto di finanziamento (nel seguito, il "Contratto") ed oggetto della comunicazione del xx/xx/xxxx inviata a [soggetto finanziatore] (nel seguito, la "Comunicazione") con quelli risultanti dalla Relazione semestrale consolidata di Abc S.p.A. al 30 giugno 200X (da personalizzare in base alle circostanze) relativamente alle voci:
 - i. Risultato operativo [consolidato] (Differenza fra valore e costi della produzione)
 - ii. Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
 - iii. Disponibilità liquide
 - iv. Crediti finanziari
 - v. Debiti finanziari
 - vi. Debiti commerciali per operazioni di *supply chain financing*
 - vii. Impegni per canoni di leasing
- Patrimonio netto [consolidato del Gruppo e dei terzi]. Confronto dei dati e delle formule utilizzati nel Foglio di calcolo dei *Financial Covenants* [consolidati] esposti nella Comunicazione con le definizioni indicate all'Art. N e con l'Art. M del Contratto.
- Verifica della correttezza aritmetica del calcolo dei *Financial Covenants* [consolidati] esposti nella Comunicazione.

³ Si veda l'Allegato D al Documento di Ricerca n. 179R che presenta un esempio di lettera di *acknowledgment* rilasciata da eventuali soggetti terzi che intendano ottenere copia della relazione. Il suddetto esempio deve essere adattato alle specifiche circostanze dell'incarico.

4. LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Si fa rinvio all'Allegato C del Documento di Ricerca n. 179R (dicembre 2021) per linee guida utili alla redazione della relazione sulle procedure richieste. Gli esempi presentati nel suddetto Documento di Ricerca e nei suoi allegati devono essere adattati alle specifiche circostanze dell'incarico.

In base alle specifiche circostanze, il revisore valuterà la necessità di precisare nella relazione di revisione che i dati finanziari oggetto delle procedure richieste sono stati desunti dal bilancio d'esercizio e/o consolidato annuale o intermedio rispettivamente assoggettato a revisione legale ovvero a revisione limitata. A questi fini la relazione di revisione potrà includere un paragrafo del seguente tenore:

"I valori indicati nel Foglio di calcolo e utilizzati per il calcolo dei Financial Covenants [consolidati] contenuti nella comunicazione del xx/xx/xxxx inviata a [soggetto finanziatore] sono stati ottenuti dalla Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 200X della Abc S.p.A., da noi sottoposta a revisione contabile limitata a seguito della quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione limitata in data 15 ottobre 200X".

Sul tema dell'indipendenza del revisore nello svolgimento di un incarico di "agreed-upon procedures", si richiama quanto previsto dal paragrafo 7 del Documento di Ricerca Assirevi n. 179R.

Il revisore dovrà ottenere la lettera di attestazione nella quale vengano confermate la completezza e correttezza delle informazioni fornite al soggetto finanziatore e la responsabilità della Direzione della società relativamente al calcolo dei *financial covenants*.

A tale lettera dovrà essere allegata la comunicazione sui *financial covenants* predisposta dall'entità finanziata a beneficio dell'entità finanziatrice, le modalità di calcolo di tali *financial covenants*, lo sviluppo dei relativi calcoli, nonché i riferimenti ai termini e alle definizioni contrattuali per l'identificazione degli elementi utilizzati per i calcoli.

Aprile 2022

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."